CAMERA DEI DEPUTATI N. 455

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERTÈ

Presentata il 20 settembre 1963

Istituzione dei collegi regionali dei meccanici ortopedici ed ernisti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I meccanici ortopedici ed ernisti costituiscono ormai una importante categoria che si inquadra fra le « arti ausiliarie delle professioni sanitarie »; di conseguenza la loro attività è regolata dalle leggi sanitarie vigenti.

La qualifica di meccanico ortopedico ed ernista si conseguiva fino a pochi anni or sono superando un esame teorico-pratico in sessioni straordinarie di esami indette quando lo ritenevano necessario dai diversi organi governativi, che sono stati preposti alla sanità. Mancavano vere e proprie scuole, sia private che pubbliche, per cui i candidati erano per lo più praticanti dell'arte, imparata da autodidatti, oppure presso officine specializzate. Attualmente (da quattro anni) vi sono due scuole riconosciute e autorizzate a rilasciare licenze di abilitazione all'arte di meccanico ortopedico ed ernista. Una di esse ha sede a Bologna presso il Villaggio del Fanciullo e una ha sede a Milano presso l'Istituto comunale Galileo Galilei. La licenza di abilitazione viene rilasciata a chi supera esami teorici-pratici dopo 3 o 4 corsi annuali secondo il grado di preparazione scolastica dell'aspirante. Consta che sia in corso di istituzione una terza scuola a Napoli.

Di conseguenza il grado di preparazione culturale e pratico della categoria è stato notevolmente elevato e ciò concorre a motivare l'attuale proposta di legge.

Sotto il profilo tecnico non è mai mancata, nemmeno in passato, la buona volontà da parte della categoria che, annoverando veri e propri cultori e studiosi della materia sia in campo scientifico che in campo pratico e avvalendosi spesso dell'opera e dei consigli di medici qualificati, si è avviata su una strada di progresso tecnico e di alta qualificazione che la rende oggi una delle più importanti e indispensabili arti sanitarie ausiliarie anche se in certe regioni d'Italia è ancora poco conosciuta.

Sotto il profilo organizzativo in alcune città d'Italia i meccanici ortopedici ed ernisti da anni si sono uniti spontaneamente in associazioni indipendenti con proprio statuto per lo studio e per la soluzione dei problemi della loro categoria. A Milano, ad esempio, si è costituita la F. I. A. S. A. (Federazione italiana arti sanitarie ausiliarie), a Roma e a Treviso la A. N. P. P. O. (Associazione nazionale fra produttori di presidi ortopedici) e a Napoli la U. P. O. E. (Unione provinciale ortopedici ed ernisti). Queste tre associazioni da alcuni anni sono in con-

tatto fra loro. Esse hanno frequenti scambi di cultura, di idee e di iniziative; sul piano nazionale si muovono ormai di comune accordo. Queste associazioni svolgono in generale una triplice attività:

1°) organizzano lezioni e pubblicazioni di aggiornamento tecnico;

2°) studiano vari problemi della categoria;

3°) difendono gli interessi della categoria.

Inoltre alcune stampano un loro periodico a carattere tecnico – informativo.

Fra le attività varie va ricordato ad esempio che l'associazione di Milano ha promosso e aiutato l'istituzione della scuola per ortopedici ed ernisti (una delle due autorizzate) e continua a incrementarla con apporto di materiali didattici, con borse di studio agli allievi più meritevoli e curando essa stessa la stampa dei libri di testo. Analoga iniziativa è in corso da parte dell'associazione napoletana.

Conscia di quanto ha fatto e dell'alto livello di preparazione culturale e pratica ormai raggiunto, dopo l'istituzione delle scuole autorizzate, la categoria degli ortopedici ed ernisti auspica ora l'istituzione dei Collegi regionali degli esercenti la professione del meccanico ortopedico ed ernista, secondo le norme sancite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante « La Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » e successive modificazioni.

Lo scopo precipuo è di costituire l'*Albo* dei meccanici ortopedici ed ernisti abilitati con esami all'esercizio della professione. È già di per sé ovvio il buon diritto della categoria a volersi distinguere da categorie similari, ma non autenticamente di ortopedici. Tale diritto deriva loro direttamente dalle leggi sanitarie vigenti. Infatti l'articolo 99 del testo unico del 1934 al 2° capoverso sancisce: « È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, del *meccanico ortopedico ed ernista* e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori ». e all'ultimo capoverso: « La vigilanza si estende: *a*) all'accertamento del titolo di abilitazione; *b*) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette ».

Vi è poi un'ampia legislazione che:

a) sancisce i requisiti e le modalità per l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie nonché le sanzioni agli abusivi (articolo 140, 141, 142 e articolo 383 del testo unico del 1934, n. 1265);

b) regolamenta la disciplina delle arti ausiliarie (regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che sancisce fra l'altro l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione all'Ufficio comunale dove viene esercitata l'arte);

c) regolamenta la produzione e la vendita dei presidi medici e chirurgici sottoponendoli a preventiva registrazione ministeriale (regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, e articolo 190-191 del testo unico del 1934).

Da tutto ciò scaturisce il buon diritto dei meccanici ortopedici ed ernisti a volersi inquadrare fra le « *professioni sanitarie* » alle quali in effetti già appartengono e di conseguenza a chiedere l'estensione anche alla loro categoria del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Tale legge, con la sola variante di una estensione regionale anziché provinciale per i collegi dei meccanici ortopedici ed ernisti, si presenta nei suoi articoli adatta anche per la categoria in oggetto.

L'istituzione di Collegi per meccanici ortopedici ed ernisti non solo appagherebbe legittime aspirazioni dando veste giuridica alla categoria, ma sarebbe vantaggiosa in sé e per sé in quanto permetterebbe di:

1°) favorire una maggiore vigilanza sull'esercizio di questa arte sanitaria da parte del Ministero della sanità del quale i Collegi sarebbero i più diretti collaboratori;

2°) dare ai cittadini maggiori garanzie di servizio razionale specialmente in fatto di apparecchi protetici adatti e su misura;

3°) favorire la diffusione di questo servizio sanitario nelle regioni dove ancora non esiste o è insufficiente, con la certezza che esso sarà affidato a esercenti qualificati;

4°) di potere eventualmente disporre, sia sul piano regionale che nazionale, di organismi consultivi altamente qualificati in materia. (La legge istitutiva prevede la federazione nazionale dei Collegi).

Mediante l'istituzione dei Collegi in oggetto sarà possibile infine un rilievo statistico aggiornato di questo importante servizio sanitario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono costituiti in ogni regione, previa formazione degli Albi, i Collegi dei meccanici ortopedici ed ernisti abilitati in base alle disposizioni degli articoli 140 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265.

Ove il numero degli aventi diritto ad iscriversi nei Collegi residenti nella Regione fosse esiguo o sussistessero altre ragioni di palese impedimento, il Ministero della sanità, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Regioni finitime, designandone la sede.

ART. 2.

Sono estesi ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

ART. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ispettori generali di sanità dei capoluoghi delle Regioni nomineranno una Commissione straordinaria composta di tre membri iscritti all'Albo con l'incarico di amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi.